

## LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 520

« Interventi per la valorizzazione storico-culturale dei mulini a vento e per la coltivazione e la commercializzazione del sale marino ».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati La Porta, Basile, Battaglia Maria Letizia, Consiglio, Crisafulli, Fleres, La Placa, Ordile, Speciale, il 6 maggio 1993.

Trasmesso alla Commissione legislativa permanente « Cultura, formazione e lavoro » (V) l'8 giugno 1993.

Esaminato nelle sedute n. 93 del 20 aprile 1994; n. 94 del 27 aprile 1994; n. 95 del 4 maggio 1994.

Parere espresso dalla Terza Commissione nella seduta n. 98 del 16 giugno 1994. Esaminato dalla V Commissione nella seduta n. 102 del 12 ottobre 1994.

Deliberato l'invio in Commissione « Bilancio » il 12 ottobre 1994.

Parere reso dalla Commissione « Bilancio » l'8 febbraio 1996.

Esaminato nelle sedute n. 158 del 13 febbraio 1996 e n. 159 del 14 febbraio 1996.

Licenziato per l'Aula il 14 febbraio 1996.

Relatore: Granata Luigi.

Esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 351 del 19 marzo 1996.

(96.13.847)

LEGGE 28 marzo 1996, n. 12.

Provvedimenti a favore dell'Associazione « Centro di accoglienza Padre Nostro ».

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Per agevolare la concreta opera di rimozione delle condizioni di degrado che favoriscono la diffusione del fenomeno mafioso e per contribuire allo sviluppo della coscienza civile contro la mafia, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere annualmente per il triennio 1996-1998 all'Associazione « Centro di accoglienza Padre Nostro », con sede a Palermo, via Brancaccio n. 461, la somma di lire 150 milioni quale contributo per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

## Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 viene erogato con le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.

## Art. 3.

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, pari a complessive lire 450 milioni nel triennio 1996-1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

2. All'onere di lire 150 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

## Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 marzo 1996.

GRAZIANO

## NOTE

## Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dello art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

## Nota all'art. 2:

— L'art. 14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33, recante « Provvedimenti urgenti per la promozione culturale in Sicilia », così dispone:

« Fermo restando quanto previsto dalle leggi regionali 5 marzo 1979, n. 15 e 5 marzo 1979, n. 16, nonché da altre leggi regionali vigenti in materia, per quanto riguarda l'erogazione dei contributi agli enti od associazioni di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, all'atto dell'impegno del contributo, anticipazioni fino all'80%, previa presentazione di apposita domanda corredata da relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere.

L'erogazione del saldo è effettuata a seguito di presentazione di relazione consuntiva dell'attività svolta, nonché del bilancio d'esercizio approvato dagli organi statutari ».

## LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1088

« Provvedimenti a favore dell'Associazione "Centro di accoglienza Padre Nostro" ».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Consiglio, Cristaldi, Fiorino, Galipò, La Placa, Martino, Nicolosi, Palillo, Piro, Sciotto, il 29 agosto 1995.

Trasmesso alla Commissione legislativa permanente « Affari istituzionali » (I) il 6 settembre 1995.

Esaminato nella seduta n. 177 del 22 novembre 1995.

Deliberato l'invio in Commissione « Bilancio » il 1° febbraio 1996.

Parere della Commissione legislativa « Bilancio » reso nella seduta numero 197 dell'8 febbraio 1996.

Esitato per l'Aula il 5 marzo 1996.

Relatore: Sciotto.

Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta numero 351 del 19 marzo 1996.

(96.13.848)

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1996, n. 12

G.U.R.S. 2 aprile 1996, n. 15

**Provvedimenti a favore dell'Associazione "Centro di accoglienza Padre Nostro".**

**REGIONE SICILIANA**

**L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA**

*la seguente legge:*

**Art. 1**

1. Per agevolare la concreta opera di rimozione delle condizioni di degrado che favoriscono la diffusione del fenomeno mafioso e per contribuire allo sviluppo della coscienza civile contro la mafia, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere annualmente per il triennio 1996-1998 all'Associazione "Centro di accoglienza Padre Nostro", con sede a Palermo, via Brancaccio n. 461, la somma di lire 150 milioni quale contributo per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

**Art. 2**

1. Il contributo di cui all'articolo 1 viene erogato con le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.

**Art. 3**

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, pari a complessive lire 450 milioni nel triennio 1996-1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

2. All'onere di lire 150 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

**Art. 4**

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 marzo 1996.

GRAZIANO